

Si chiarisce che:

- per strade comunali si intendono le strade di uso pubblico di proprietà comunale per le quali la manutenzione è totalmente a carico dell'amministrazione comunale;
- per strade vicinali di uso pubblico si intendono strade di proprietà privata per le quali è riconosciuto l'uso pubblico e per le quali il comune è obbligato a partecipare alle spese di manutenzione con una percentuale minima del 20% e massima del 50% della spesa;
- per strade di lottizzazione di uso pubblico si intendono le strade per cui sono stati sottoscritti atti e convenzioni, in base ai quali è prevista la presa in carico delle strade da parte del comune; di conseguenza fino al momento del formale passaggio di proprietà la manutenzione della strada è a carico dei lottizzanti;
- per le strade prive di uso pubblico, la manutenzione è a carico dei proprietari della strada;

Si chiarisce inoltre che in tutte le strade di uso pubblico, devono essere autorizzati gli accessi, l'occupazione di aree è soggetta al pagamento del relativo canone, e su tali strade valgono tutte le regole del Codice della Strada, quindi il Comune può tra l'altro definire i limiti di velocità, elevare sanzioni e nel caso rimuovere elementi di intralcio alla circolazione.